



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

3 MAGGIO 2022

CIRCOLARE CLIENTI 2022 NR. 11

OGGETTO: ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI AI BILANCI 2021 E 2022

PREMESSA

Il Decreto “Sostegni – ter” ha modificato nuovamente il D.L. 104/2020, stabilendo **che il regime derogatorio** che consente di **sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applica negli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022.**

Continuano ad essere previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla **quota di ammortamento non effettuata** e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, **la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa**, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto Economico.

1. EVOLUZIONE NORMATIVA

Il regime derogatorio **è stato originariamente introdotto**, nell’ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell’economia **in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19**, per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020.

secondo l’OIC 9, la società poteva avvalersi della deroga nel 2020 per ridurre l’effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione avvenuta a causa della pandemia oppure per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia.

La norma è stata poi prorogata in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)

Posto che tale **proroga era limitata ai soli soggetti che**, nell'esercizio 2020, **"non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali"**, la norma **derogatoria sembrava potersi applicare, nel bilancio 2021, ai soggetti che nel bilancio 2020 avevano sospeso l'intera quota di ammortamento di tutte le immobilizzazioni**, mentre sembrava preclusa ai soggetti che avevano optato per la sospensione parziale.

L'adozione del regime derogatorio sembrava, quindi, possibile, **nel 2021 per tutti i soggetti che se ne erano avvalsi nel 2020**, a prescindere dal fatto che la sospensione fosse stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa avesse interessato tutte le immobilizzazioni o solo alcune.

Non sembrava, invece, coerente con l'andamento dell'economia a seguito della diffusione della pandemia **e con la ratio della norma**, la sospensione, nel 2021, da parte dei soggetti che nel 2020 avevano calcolato l'ammortamento secondo le disposizioni ordinarie del codice civile e dei principi contabili nazionali

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROROGA

Il D.L. 4/2022 **non pone alcuna limitazione in ordine all'ambito di applicazione della proroga.**

L'estensione, peraltro, **non risulta più collegata agli effetti della pandemia.**

Tale aspetto potrebbe indurre a ritenere **applicabile la sospensione, nei bilanci 2021 e 2022, non solo da parte dei soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, ma anche da parte dei soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.**

3. MISURA DELL'AMMORTAMENTO

In relazione ai bilanci 2021 e 2022, **la società può scegliere la misura dell'ammortamento** da imputare a Conto Economico, attestandosi anche ad un **livello inferiore al 100%** (c.d. "sospensione parziale").

4. MODALITA' DI APPLICAZIONE

Anche in caso di sospensione nei bilanci 2021 e 2022, sono applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, **per determinare le quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione**, occorre, in primo luogo, **rideterminare la vita utile del bene e poi suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.**



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)